



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decreto Sanzionatorio

emesso ai sensi dell'art. 43 n. 2 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 53S-2020 a carico di Lucrezia Speranza

Premesso che

- A) a seguito dell'invio, in data 3 novembre 2020, di rapporto informativo da parte del Direttore di Torneo Sig. Paolo Ciuffarella in relazione a quanto verificatosi da parte di Lucrezia Speranza in occasione della gara "Trofeo di Castelgandolfo" disputatasi presso il Castelgandolfo Country Club in data 1 e 2 novembre, veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Lucrezia Speranza così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.
- B) In data 3 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltra il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).
- C) In base al rapporto informativo risultava che Lucrezia Speranza avesse firmato e consegnato il proprio score che riportava alla buca 9 un risultato inferiore a quello effettivamente conseguito. Si legge nel rapporto informativo: *"La giocatrice Lucrezia Speranza confermava di avere sbagliato a contare i colpi effettivamente giocati segnando 7 anziché 8 alla buca 9 (ultima buca del percorso per il suo flight) e di essersi immediatamente presentata al comitato di Gara dopo essere stata avvisata dell'errore dalla sua marcatrice dopo circa un'ora dalla conclusione del giro.....La madre della marcatrice Diana Maria Casertelli asseriva che le era stato comunicato dalla figlia che, quando informata del diverso risultato della buca, la giocatrice Lucrezia Speranza aveva immediatamente riconosciuto il proprio errore a conferma della buona fede della giocatrice"*.
- D) In data 9 novembre il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale emetteva provvedimento di fissazione della data della decisione ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia e stabiliva che la sanzione irrogabile

nel caso di specie poteva essere quella dell'ammonizione. Risultava di tutta evidenza la buona fede di Lucrezia Speranza. Circostanza questa altresì evidenziata nel rapporto informativo. Ciò non escludeva comunque la configurazione dell'illecito sia pure sotto un profilo meramente colposo. Lucrezia Speranza, giocatrice di buon livello, avrebbe dovuto controllare il suo *score* con attenzione buca per buca assicurandosi che i colpi segnati sul proprio *score* corrispondessero a quelli effettuati. Veniva pertanto contestato a Lucrezia Speranza di avere sottoscritto uno *score* con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo, non ravvisandosi tuttavia l'elemento soggettivo del dolo.

- E) Con comunicazione del 21 novembre Lucrezia Speranza, per il tramite della madre, richiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 43, n. 2 del Regolamento di Giustizia, emette

Decreto Sanzionatorio

infliggendo a Lucrezia Speranza la sanzione dell'ammonizione, con avvertimento che, nel caso di successive più gravi infrazioni, verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità.

Milano 24 novembre 2020



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)